



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

Cod. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot.

N. 35 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, DELLE FIERE E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemiladieci addì diciotto del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

	Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO	si	
BERTOLATTI SILVIA		si
GUSMERINI MATTEO	si	
BRICALLI GIANNI	si	
SCARAFONI GIANNI	si	
BONGIOLATTI GIANCARLO	si	
SALA ORAZIO	si	
DEL DOSSO TIZIANO	si	
MANNI VALTER	si	
BARONA MARCO	si	
ROSSI VINCENZO	si	
CATELOTTI SILVANA	si	
BERTINI SILVIA	si	
FUMASONI VALERIO	si	
MAINETTI VITTORIO	si	
DONIZETTI GABRIELE	si	
	16	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Signor Bricalli Gianni per l'esposizione;

L'Assessore Signor **Bricalli Gianni** chiarisce che il nuovo regolamento si rende necessario sia per adeguare i riferimenti legislativi della disciplina richiamata, sia per confermare l'ubicazione dell'area mercato dove attualmente si svolge, così come chiesto dagli operatori di settore che trovano la zona più idonea e adeguata alle loro necessità; rende noto che la bozza di regolamento è stata trasmessa alle Associazioni di categoria che hanno formulato piccoli rilievi, comunque recepiti nella proposta in esame;

Non essendovi interventi, viene adottata la seguente deliberazione:

Richiamato il regolamento del mercato e delle fiere approvato con delibera del C.C. n. 4 del 03.02.1999 in vigore dal 03.05.1999;

Accertata la necessità di aggiornarlo alle nuove disposizioni previste in materia di commercio e soprattutto alla legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e di fiere";

Ritenuto di confermare l'istituzione dell'area per l'esercizio del mercato settimanale presso il Piazzale dell'Oratorio accertata la possibilità di non dover chiudere al traffico veicolare nessuna strada comunale (come negli anni precedenti la Via Alla Chiesa) e di aumentare il numero dei posteggi liberi in favore degli utenti così come esistenti presso il nuovo parcheggio adiacente la Via Alla Chiesa dove invece negli anni precedenti veniva svolto il mercato in oggetto con i noti problemi alla viabilità;

Vista la nota pervenuta in data 20.09.2010 prot. n. 5505 con la quale gli operatori del commercio frequentanti il mercato del lunedì, per il tramite del loro rappresentante Sig. Zavani Giuseppe, comunicano la loro preferenza al mantenimento dell'area mercato presso il Piazzale dell'Oratorio;

Accertato che lo schema di regolamento di cui sopra è stato inviato alle associazioni dei consumatori e degli utenti ed ai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche per il rilascio di osservazioni/modifiche e che nei termini previsti, solo il Sindacato venditori ambulanti (FIVA Confcommercio), con nota pervenuta il 08.09.2010 prot. n. 596 ha proposto osservazioni/modifiche che sono state puntualmente recepite;

Visto lo schema di regolamento del mercato settimanale, delle fiere e del commercio su aree pubbliche nel testo composto da n. 23 articoli;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale n. 6/2010 "T.U. delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Donizetti Gabriele), contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. *Di approvare* il regolamento del mercato settimanale, delle fiere e del commercio su aree pubbliche, nel testo composto da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante.
2. *Di demandare* al Responsabile del Servizio Affari Generali l'onere di trasmetterlo, una volta divenuto esecutivo, a tutte le parti sociali interessate così come previsto dall'art. 19 della legge regionale n. 6/2010 nonché di darne pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente.



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, DELLE FIERE E DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del C.C. n. _____ del _____

SOMMARIO

PREMESSA

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Natura ed ambito di applicazione

- ART. 2 Limitazioni e divieti
- ART. 3 Norme sanitarie
- ART. 4 Competenze

Parte II - MERCATO

- ART. 5 Mercato settimanale
- ART. 6 Dimensionamento ed articolazione merceologica
- ART. 7 Assegnazione giornaliera posteggi liberi
- ART. 8 Pubblicità dei prezzi
- ART. 9 Controllo sui documenti autorizzativi
- ART. 10 Durata delle concessioni
- ART. 11 Subingressi
- ART. 12 Cessazione dell'attività
- ART. 13 Produttori agricoli

Parte III - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- ART. 14 Definizione
- ART. 15 Limitazioni

Parte IV - FIERE

- ART. 16 Individuazione delle aree
- ART. 17 Assegnazione dei posteggi
- ART. 18 Assegnazione provvisoria dei posteggi

Parte V – SANZIONI

- ART. 19 Sanzioni

Parte VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 20 Consultazione delle parti sociali
- ART. 21 Tasse e Tariffe
- ART. 22 Rinvio alle disposizioni di legge
- ART. 23 Abrogazioni

PREMESSA

Il presente regolamento aggiorna il precedente, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 03.02.1999, alle nuove disposizioni previste in materia di commercio dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale 02 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".

Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione (tipo "A" di cui al D.Lgs. 114/98 – art. 28 –) a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune;
- le modalità di assegnazione in concessione di posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo "B" di cui al D.Lgs. 114/98 – art. 28 –) ai soggetti residenti, aventi sede legale in questo Comune o che intendono iniziare l'attività in questo Comune;
- le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale;
- le modalità di svolgimento dell'attività su posteggi dati in concessione

ART. 2 – LIMITAZIONI E DIVIETI

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. n. 635/1940 e successive variazioni;
- le armi e gli esplosivi;
- gli oggetti preziosi.

Per armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS approvato con R.D. n. 635/1940, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di P.S.

ART. 3 – NORME SANITARIE

Gli operatori presenti sul mercato devono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande. Il personale addetto alla vendita deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 – comma 4 – della legge regionale n. 6/2010.

ART. 4 – COMPETENZE

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

UFFICIO COMMERCIO:

- Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie.
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche.

POLIZIA MUNICIPALE:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.
- Effettuazione della spunta.
- Assegnazione giornaliera dei posteggi.
- Redazione dei verbali di violazione.
- Aggiornamento delle liste degli operatori.
- Segnalazioni al Settore Commercio per emanazione atti di decadenza.

Parte II - MERCATO

ART. 5 – MERCATO SETTIMANALE

E' confermata l'istituzione dell'area per l'esercizio del commercio di cui all'art. 28 – comma 1 – lett. a) del D.Lgs. 114/98 utilizzata per lo svolgimento del mercato settimanale del LUNEDI' in via Conciliazione, Piazzale Oratorio, dalle ore 08.00 alle ore 12.30.

L'accesso all'area di mercato deve aver luogo entro le ore 08.00.

L'orario di spunta è fissato dalle ore 08.00 alle ore 08.15.

La stessa deve essere lasciata libera entro le ore 13.00

L'orario di vendita non può protrarsi oltre le ore 12.30

Al termine del mercato l'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri. I rifiuti prodotti dovranno essere debitamente insaccati e depositati presso l'apposito cassonetto di raccolta esistente in loco.

L'assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico da far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune nella prima giornata di rientro o, comunque, entro la terza giornata di assenza.

E' comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che devono essere preventivamente comunicati alla Polizia Municipale.

ART. 6 – DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA

L'area complessiva di mercato ospita, come da planimetria allegata, un totale di n. 21 posteggi dalle dimensioni di mq. 9 x 4, così assegnati:

- N. 2 posti attualmente riservati alla vendita di generi alimentari
- N. 17 posti attualmente riservati alla vendita di generi non alimentari
- N. 2 posti attualmente riservati ai produttori agricoli

Non sono individuati posteggi per lo svolgimento dell'attività con il sistema "del battitore"

Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE GIORNALIERA POSTEGGI LIBERI

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare entro le ore 8.00, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Municipale in servizio, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più

alto numero di presenze sul mercato, secondo la graduatoria redatta dall'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 8 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempre che il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

Vanno comunque rispettate le stesse disposizioni sulla prezzatura delle merci previste per il commercio fisso ai sensi dell'Art.14 del D. Lgs. 114/98, nonché le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000.

ART. 9 – CONTROLLO SUI DOCUMENTI AUTORIZZATIVI

I titolari di posteggio devono tenere a disposizione i titoli autorizzativi sul luogo di vendita da esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.

Per la vendita di generi alimentari sono necessari il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 – comma 4 – della legge regionale n. 6/2010.

ART. 10 – DURATA DELLE CONCESSIONI

La durata delle concessioni di posteggio è decennale ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività

ART. 11 – SUBINGRESSI

I subingressi, per atto tra vivi o per causa di morte, vanno comunicati al Comune a cura del subentrante.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività da parte del subentrante.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione di 1 anno dalla morte del dante causa (art. 8 c. 4 lett. E della L.R. n. 15/2000).

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

ART. 12 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune. Alla comunicazione di cessazione va allegata l'autorizzazione in originale o, in caso di smarrimento la relativa dichiarazione dell'interessato.

ART. 13 – PRODUTTORI AGRICOLI

Ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 ed ai produttori in proprio sono riservati n. 2 posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati per la giornata di mercato agli operatori agricoli o in proprio che concorrono alle operazioni di spunta.

Parte III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 14 – DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta dai soggetti titolari di autorizzazione di tipo "B" di cui all'art.28 - comma 1 - lett.b) del D.Lgvo 114/98 o dai produttori agricoli che abbiano comunicato l'inizio dell'attività ai sensi del D.Lgs. 228/2001 che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massime di 1 (una) ora; trascorso il tempo massimo consentito, l'operatore potrà continuare l'attività di vendita ad una distanza minima di 300 m. dall'area di sosta utilizzata.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita va dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

ART. 15 – LIMITAZIONI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Responsabile della Polizia Municipale con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita .

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

Parte IV – FIERE

Art. 16 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il Comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

Sono individuati sul territorio comunale i seguenti posteggi, nelle sottoelencate località:

- 1) Via Panoramica (Fraz. Monastero) n. 10 posteggi di mq. 9 x 3 nella giornata della sagra di "San Bello" il giorno 12 febbraio di ogni anno;
- 2) Via Conciliazione, Via Roma, Via Alla Chiesa, Nuovo Parcheggio, Sagrato Chiesa n. 100 posteggi di mq. 9 x 4 nella giornata di ricorrenza della festa patronale di "San Giuseppe" (domenica più vicina la 19 marzo):

ART. 17 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o presentata al protocollo del Comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera.

Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio definisce la graduatoria dei partecipanti con i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze effettive
- maggior numero di presenze;
- anzianità desunta dal registro imprese;
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'impresa non può avere più di due concessioni di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 18 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera/sagra sarà effettuata dalla Polizia Municipale seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

Parte V – SANZIONI

ART. 19 – SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non sono applicabili quelle previste dal D.Lgs. 114/98, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Si applicano le disposizioni di cui al cap. I della legge n. 289/81.

Parte VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 20 – CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

A norma di quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 6/2010 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" verranno consultate le associazioni dei consumatori e degli utenti, dei rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche in relazione alla:

- programmazione dell'attività;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero dei posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione regolamenti e atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

ART. 21 – TASSE E TARIFFE

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità di quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.


ART. 22 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 114/98, alla legge regionale 6/2010 ed alle direttive regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche.


Art. 23 – ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende espressamente abrogato il precedente regolamento approvato con delibera C.C. n. 4 del 03 febbraio 1999.

PLANIMETRA GENERALE
PIAZZALE ORATORIO SC 1:200



VIA CONCILIAZIONE



PIAZZALE ORATORIO

CAMPO SPORTIVO

VIA SASSOLT

-  BANCARELLA NON ALIMENTARE
-  BANCARELLA PRODUTTORE AGRICOLO
-  BANCARELLA ALIMENTARE